



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

Oggetto: Approvazione schema di transazione per successiva cessione volontaria delle aree interessate dalla discarica inerti in contrada Sottocastello e contestuale accettazione di proposta transattiva tra il Comune di Marineo e il sig. Barbaccia Giosafat.

L'anno duemiladodici, il giorno ~~undici~~ del mese di maggio, alle ore ~~15.00~~, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con l'intervento dei signori:

- | | | |
|-----------------|------------|------------|
| 1) RIBAUDO | Francesco | Sindaco |
| 2) MURATORE | Pietro | V. Sindaco |
| 3) COSTA | Angela | Assessore |
| 4) FRANCAVIGLIA | Salvatore | Assessore |
| 5) BENANTI | Onofrio | Assessore |
| 6) CANGIALOSI | Ciro Fabio | Assessore |
| 7) TRENTACOSTI | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	

Presiede il **Sindaco rag. Francesco Ribaudò** ...

Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso** ~~SALVATORE SOLMA~~

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 26/04/2012

Il Responsabile del Servizio
Arch. PIER GIUSEPPE SCIORTINO

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il TAR Palermo con sentenza n. 403/2012 ha determinato il valore venale dell'area costituita da terreni necessari per la discarica inerti in contrada Sottocastello nella misura di € 9.241,89, oltre accessori come per legge, nonché il rimborso dell'acconto pagato al C.T.U. da corrispondere al Sig. Barbaccia Giosafat.

Considerato che con nota del 20/04/2012 prot. N. 5690 il Sindaco ha sottoposto a questo servizio la valutazione della congruità della cessione volontaria del sig Barbaccia avendo l'avv. Antonino Nocito inviato proposta transattiva.

Vista tale proposta transattiva così articolata:

1. *La stipula di un atto traslativo dei beni occupati e della stradella di accesso alla discarica a favore del Comune di Marineo con eventuale costituzione di servitù di passaggio a favore del ricorrente per accedere ai limitrofi beni di sua proprietà, con spese a carico del Comune;*
2. *Risarcimento onnicomprensivo dell'indennità di occupazione, del valore venale dei beni e degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria nella misura di € 30.000,00*
3. *Rimborso dell'acconto pagato al C.T.U. (€ 1.500,00);*
4. *Spese legali compensate.*

Vista il parere dell'avv. Lo Monaco, prot. N. 5514 del 11/04/2011 con la quale evidenzia che in caso di preannunciata impugnativa della sentenza del TAR davanti al C.G.A.

- si potrebbe incorrere ad ulteriori spese per la difesa,
- potrebbero trovare ingresso le ragioni originarie del ricorso che quantificavano in misura notevolmente superiore il valore venale del bene contro quanto ha determinato il TAR con sentenza 403/2012 nella misura di € 9.249,89,
- ed inoltre con la proposta di cessione volontaria si acquisirebbe anche l'area costituita dalla stradella di accesso alla discarica rimasta fuori dalla allora valutazione.

Considerato congrua ed ammissibile la proposta transattiva in quanto produrrebbe il raffreddamento definitivo del contenzioso nonché l'estinzione di ogni procedimento ed obbligazione.


Considerato che le somme necessarie saranno reperite nel bilancio di esercizio 2012 in corso di elaborazione;

PROPONE

Di approvare lo schema di transazione allegato per successiva cessione volontaria delle aree interessate dalla discarica inerti in contrada Sottocastello e contestuale accettazione di proposta transattiva tra il Comune di Marineo e il sig. Barbaccia Giosafat;

CONSIDERARE congrua la richiesta di € 31.500,00 da cui comunque vanno detrarre le somme già corrisposte.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di provvedimento sopra descritta avente per oggetto "Approvazione schema di transazione per successiva cessione volontaria delle aree interessate dalla discarica inerti in contrada

Sottocastello e contestuale accettazione di proposta transattiva tra il Comune di Marineo e il sig. Barbaccia Giosafat"

Ritenuto doverla farla propria ;

Visto l'art. 55 dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- **APPROVARE LA SUDETTA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO SOPRA RIPORTATA AVENTE PER OGGETTO "Approvazione schema di transazione per successiva cessione volontaria delle aree interessate dalla discarica inerti in contrada Sottocastello e contestuale accettazione di proposta transattiva tra il Comune di Marineo e il sig. Barbaccia Giosafat"**
- **CONSIDERARE congrua la richiesta di € 31.500,00 da cui comunque vanno detrarre le somme già corrisposte.**
- **Demandare il Responsabile dell'Area alla sottoscrizione dell'atto di transazione e degli atti consequenziali.**

LA GIUNTA

CON VOTAZIONE SEPARATA DICHIARA LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AL FINE DI SCONGIURARE LA PREANNUNCIATA IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PALERMO N° 403/2012 INNANZI AL C.G.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to [Signature] L'Assessore anziano
F.to [Signature] Il Sindaco
F.to [Signature] Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo comunale

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, _____

11 MAG 2012

Il Segretario Comunale

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

La presente delibera è immediatamente esecutiva

Li, _____

11 MAG 2012

Visto: F.to Il Sindaco


[Signature]

F.to Il Segretario Comunale

[Signature]

La presente delibera è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



Devenuto 16
24.04.12
su 13.45

COMUNE DI MARINEO
(Prov. Palermo)

Prot. n. 5690 del 20/04/2012

URGENTE

**Al Responsabile Area LL. PP.
Arch. P. Sciortino**

Oggetto: Comune di Marineo c/Barbaccia. Acquisizione area realizzazione discarica.

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, lettera dell'Avv. S. Lo Monaco corredata da una nota dell'Avv. A. Nocito finalizzata ad una proposta transattiva relativa all'annosa vicenda della discarica realizzata in parte in area di proprietà del sig. Barbaccia Giosafat.

Si dispone pertanto di valutare la congruità della proposta di cessione volontaria e predisporre eventuale proposta di deliberazione di giunta comunale rappresentando che gli atti, come richiesto dalla controparte, dovranno essere definiti entro il giorno 3 maggio 2012.

Marineo, li 20/04/2012

**Il Sindaco
Francesco Ribaudò**

Avv. Saverio Lo Monaco

Palermo li 16.04.2012

COMUNE DI MARINEO
N. 3314
Data di arrivo
Data risposta
Cat. Classe Fasc.

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
MARINEO

Oggetto: Comune di Marineo c/ Barbaccia. Acquisizione area realizzazione discarica.
Sentenza TAR Palermo n. 403/2012.

In data odierna ho ricevuto, a mezzo fax, la nota datata 4 aprile 2012 a firma congiunta dell'Avv. Antonino Nocito e del Sig. Barbaccia Giosafat, che in copia allego.

Con la citata nota è stata proposta la definizione in via transattiva dell'annosa vicenda relativa alla discarica realizzata in parte in area di proprietà del Sig. Barbaccia.

Sulla questione relativa all'ammontare dell'indennizzo per l'acquisizione dell'area si è già pronunciato il TAR Palermo con la sentenza n. 403/2012, la quale ha determinato il valore venale dell'area nella misura di € 9.249,89 *oltre accessori come per legge*.

Con la nota inviata il Sig. Barbaccia, nel preannunciare la proposizione di appello per la modifica della sentenza, propone la definizione transattiva dell'intera vicenda con la stipula di atto di cessione volontaria al prezzo di € 30.000, con effetti anche transattivi del contenzioso in atto, che preveda anche la cessione della stradella di accesso alla discarica, la indennità di occupazione illegittima, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Ritengo che la proposta avanzata dal Sig. Barbaccia sia da valutare attentamente, non fosse altro che per i suoi effetti definitivi sulla vicenda, tenendo presente che in grado di appello potrebbero ancora trovare ingresso le ragioni originarie del ricorso che quantificava in misura notevolmente superiore il valore venale del bene, e che la sentenza n. 403/2012 del TAR ha determinato in € 9.249,89 il valore di mercato dell'area. La definizione della vicenda, così come proposta, peraltro, eviterebbe ogni spesa per la difesa nel preannunciato appello.

Appare utile evidenziare, inoltre, che dal provvedimento di acquisizione oggetto dell'impugnazione innanzi al TAR era rimasta fuori ogni valutazione della stradella di accesso e la relativa acquisizione, che con la proposta cessione volontaria si acquisirebbe al patrimonio del Comune.

Rimango in attesa delle Vostre determinazioni, rappresentando che la eventuale disponibilità dovrà essere comunicata entro il giorno 3 maggio 2012.

Distinti saluti.

Avv. Saverio Lo Monaco

Studio Legale Avv. Saverio Lo Monaco
P.IVA 05595480822

Via Dei Biscottari n. 17, 90134 Palermo tel. 091.6522095 - tel/fax 0916745322

e mail: saveriolomonaco@alice.it

posta certificata: saveriolomonaco@pec.it

AVV. ANTONINO NOCITO
PATROCINANTE DAVANTI ALLE
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via A. Casella, 60 - 90145 Palermo
Tel./Fax 091.6031442

Palermo, 4 aprile 2012

Egr. Avv. Saverio Lo Monaco

Via dei Biscottari 17

PALERMO

VIA FAX AL N. 091 652095

Oggetto: Barbaccia Giosafat/Comune di Marineo- sentenza TAR Palermo n. 403/2012- proposta di transazione.

(RISERVATA PERSONALE- NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO)

Egr. Avvocato

La presente quale procuratore e difensore del sig. Barbaccia Giosafat che con me sottoscrive.

Come è al Lei noto, il T.A.R. di Palermo, Sezione terza, con la sentenza in oggetto, emessa in riferimento all'istanza del ricorrente per l'ottemperanza da parte del Comune di Marineo delle sentenze di TAR di Palermo, sez. III, n. 1203/2008 e n. 1707/2009, ha disposto il risarcimento relativo all'occupazione senza titolo dei beni per la realizzazione della discarica nella misura di € 9.241,89, oltre accessori come per legge.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha posto a carico del Comune di Marineo il compenso dovuto al C.T.U. ed ha compensato le spese di giudizio.

Dall'esame della sentenza si evince che la suddetta somma risarcitoria è stata determinata, oltre che per le considerazioni di diritto esposte, tenendo conto dell'importo di £, 17.904.800 a suo tempo offerto dal Comune con l'ordinanza sindacale n. 47 del 21.6.1999.

Pertanto, in caso di acquiescenza al mio assistito dovrebbe essere pagata la somma suddetta oltre gli interessi moratori decorrenti dal giorno in cui il terreno fu occupato, ed oltre rivalutazione monetaria e ciò ai sensi dell'art. 43, comma sei, lettera b), del D.P.R. 327/2001 vigente alla data di emissione dell'ordinanza sindacale n. 18 del 28.10.2009 ed oltre il rimborso dell'acconto erogato al



C.T.U nella misura di € 1.500,00,

Orbene, con il mio assistito abbiamo esaminato con la dovuta attenzione le motivazioni e le considerazioni esposte nella sentenza e si è venuti nella decisione di proporre appello al C.G.A. per le seguenti considerazioni:

- il Tribunale, anche se non tiene conto delle risultanze del C.T.U, determina il risarcimento soltanto sulla base dell'importo a suo tempo offerto dal Comune includendo la stradella di accesso, di proprietà del mio assistito, e non inclusa nell'importo a suo tempo offerto dal Comune;

- la sentenza si appalesa carente in quanto ignora del tutto tutte le considerazioni esposte nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, inerenti l'asserita sussistenza dei vincoli previsti nel P.R.G. relativi sia alla c.d. "zona archeologica" (in merito è necessario evidenziare che il c.d. "parco archeologico" non è mai stato formalmente istituito ai sensi e per gli effetti dell'art.107 della L.reg. Sicilia 1 settembre 1993 n.25) sia per la zona di rispetto cimiteriale.

In ordine alle ulteriori deduzioni di merito, di cui il Tribunale nella dice, si richiamano le numerose memorie depositate il cui contenuto è dal Lei ben conosciuto.

- La sentenza di che trattasi si appalesa errata, allorquando ritiene che si sia formato il giudicato in ordine alle sentenze n. 1203/2008 e n. 1707/2009 ed in base a ciò ritiene che declaratoria di incostituzionalità dell'art.43 del D.P.R. 327/2001 (sentenza n. 293/2010) non sia applicabile all'ordinanza del Comune di Marineo n. 1872009, emessa proprio in base a tale disposizione.

In merito, il Tribunale non ha considerato che tale ordinanza è stata impugnata dal ricorrente con ricorso notificato il 17.12.2009 e depositato il 30.12.2009; pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale il rapporto inerente l'ordinanza suddetta non era "esaurito" alla data della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 D.P.R. 327/2001 ed è indubbio, a parere di questa difesa, che l'ordinanza stessa deve ritenersi invalida e non efficace e conseguentemente non si è verificato alcun effetto traslativo dei beni a favore del

Comune di Maríneo, tenuto conto che il Comune non ha adottato alcun provvedimento previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, introdotto dall'art. 34 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (come dedotto nella memoria debitamente notificata del 11-1-2012).

Pertanto, il Comune ancora alla data odierna detiene i beni senza alcun titolo ed in base a ciò, si appalesa infondata la dichiarazione di inammissibilità affermata nella sentenza della domanda di restituzione dei beni formulata con detta memoria.

Nel ricorso in appello verrà reiterata tale domanda di restituzione dei beni.

Si appalesa altresì non motivata la dichiarazione di inammissibilità inerente la mancata valutazione degli interessi in conflitto stante che tale valutazione era prescritta proprio dall'art. 43 del D.P.R. 321/2001, vigente alla data di emissione dell'ordinanza n. 18/2009.

- Il Tribunale nulla ha detto in ordine alla valutazione contenute nella perizia giurata di parte che quantificavano l'effettivo valore venale dei beni basata principalmente sull'analitica elencazione dei fronti di abbattimento della cava e delle opere realizzate e delle potenziali possibilità future di sfruttamento; pertanto il risarcimento avrebbe dovuto fare riferimento ad una area a vocazione industriale il cui valore venale avrebbe dovuto essere fondato sui dati dell'Osservatorio quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio da cui risulta un valore di € 318.769,50.

In ogni caso, il Tribunale non ha tenuto conto che la cava del ricorrente, alla data dell'immissione in possesso dei beni era potenzialmente funzionante (l'attività era stata sospesa temporaneamente come meglio precisato nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie) e che non sussiste alcun provvedimento espresso di diniego al proseguo dell'attività estrattiva.

Non si è a conoscenza a quale determinazione del Distretto Minerario del 1983 si riferisca il C.T.U. allorquando si afferma che la cava era priva delle autorizzazioni necessarie, ma si è certi che proprio tale distretto con la determina

n. 11 del 15.3.1983 ha espressamente autorizzato il ripristino dell'impianto di frantumazione, classificazione e silaggio dell'attività estrattiva.

Orbene, in base a tali considerazioni nonché ad ulteriori carenze^e ed errori, come detto, si è pervenuti alla decisione di impugnare la sentenza di che trattasi davanti al C.G.A.


Tuttavia, anche se si è certi che nella specie sussistono fondati elementi per l'impugnazione della sentenza di che trattasi, al fine di definire il lungo contenzioso e cessare una buona volta le "ostilità" con il Comune di Marineo e per instaurare un clima di serenità e chiarezza dei rapporti nell'interesse di entrambi le parti, prima di proporre l'appello, si è venuti nella decisione di proporre una soluzione transattiva per chiudere definitivamente la lunga e travagliata vicenda (così come detto dal TAR nella sentenza n. 1203/2008).

Tale proposta viene così articolata:

- stipula di un atto traslativo dei beni occupati e della stradella di accesso alla discarica a favore del Comune di Marineo con eventuale costituzione di servitù di passaggio a favore del ricorrente per accedere ai limitrofi beni di sua proprietà, con spese a carico del Comune;
- risarcimento omnicomprensivo dell'indennità di occupazione, del valore venale dei beni e degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria nella misura di € 30.000,00;
- rimborso dell'acconto pagato al C.T.U.;
- spese legali compensate.

➔ Si resta in attesa di un riscontro entro e non oltre il 3 maggio 2012 al fine avere, in caso negativo, il tempo di predisporre l'atto di appello.

Distinti saluti



SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2012 il giorno _____ del mese di maggio presso il palazzo municipale del Comune di Marineo

Sono presenti il sig. _____, nato a _____ il _____ nella qualità di _____ del comune di Marineo con P. IVA 02957130822, il signor Barbaccia Giosafat, nato a Marineo il 7.10.1926 ed ivi residente nella via Agrigento n. 19 con C.F. _____

Le parti come sopra identificate, premettono:

Con ricorso al T.A.R. di Palermo, portante il n. 1288/2007 il sig. Barbaccia Giosafat chiese il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo del Comune di Marineo dei fondi siti in Marineo contrada "Montagnola Sottocastello" già adibiti a cava di pietrame, utilizzati da Comune per la realizzazione di una discarica per inerti, che fu ultimata in data 11.7.2000;

Il risarcimento fu quantificato dal ricorrente, in base alla perizia giurata del consulente di parte, in € 1.367.180,73 o al minore importo di € 318.769,50 basato sui dati dell'Osservatorio delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio.

Con sentenza n. 1203/2008, il T.A.R. accolse il ricorso e riconobbe il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni invitando il Comune di Marineo a formulare una proposta di risarcimento in accordo con il ricorrente o, in alternativa, emanare un provvedimento di restituzione dei beni o emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. Espropriazioni in cui venisse stabilito un risarcimento non inferiore al valore di mercato dei beni occupati.

Il Comune di Marineo si costituì in giudizio riconoscendo il diritto del Barbaccia al risarcimento dei danni con il pagamento del valore di mercato dei beni occupati ed, a tal fine, fu emessa l'ordinanza dirigenziale n. 18 del 28.10.2009 con la quale venne disposta l'acquisizione dei terreni occupati per la realizzazione della discarica determinando il valore di mercato in € 1.360,09; -

Detta ordinanza fu impugnata dal ricorrente con contestale istanza per la corretta esecuzione delle sentenze del T.A.R. n. 1203/08 e n. 1707/2009.

Dopo lungo e travagliato iter processuale, i cui atti sono perfettamente conosciuti dalle parti, con sentenza n. 403/2012, emessa in riferimento alle istanze del ricorrente per l'esecuzione delle precedenti sentenze, il T.A.R., discostandosi dalle risultanze del C.T.U., determinò in € 9.241,89 l'importo del risarcimento dovuto, oltre accessori di legge.

Ritenendo il sig. Barbaccia tale sentenza errata per quando attiene l'importo del risarcimento e ritenendo che, non si sia verificato alcun effetto traslativo dei terreni in questione a favore del Comune di Marineo, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001 che rende invalida ed inefficace l'ordinanza di acquisizione n. 18/2009 (emessa in virtù di tale disposizione), già impugnata con ricorso allo stato ancora pendente, pur preannunciando la volontà di proporre appello alla sentenza n. 403/2012, formulò, in data 04 aprile 2012, una proposta transattiva manifestando la volontà di una cessione volontaria dei terreni in questione al Comune di Marineo, compresa la stradella di accesso alla discarica, per il prezzo onnicomprensivo di € 30.000,00 oltre il rimborso della somma di € 1.500,00 quale acconto già pagato al C.T.U.

Ciò premesso le parti intendono porre fine alla controversia definendo, nell'interesse di entrambe, ogni questione della vicenda anche e principalmente in ordine all'effetto traslativo dei terreni in questione a favore del Comune, concordando quanto segue:

1. Il sig. Barbaccia Giosafat si obbliga a cedere volontariamente in proprietà al Comune di Marineo, che accetta, i terreni utilizzati per la realizzazione della discarica per inerti in contrada "Montagnola Sottocastello" e censiti al Catasto al foglio 13 particella n. 120 della superficie di mq. 3.084,00; particella n. 124 della superficie di mq. 3.806,00; particella n. 141 della superficie di mq. 1.495,00;

particella n. 849 (già 144/b) della superficie di mq. 460,00 circa, superficie da estrapolare dalla particella n. 144 del foglio 13, tutti elencati nell'ordinanza n. 18/2009.

2. Il Comune di Marineo, come sopra rappresentato, corrisponderà al sig. Barbaccia Giosafat per la cessione volontaria dei terreni elencati e della stradella di accesso la somma omnicomprensiva di € 30.000,00 (trentamila/00) compresa la somma già liquidata in relazione al provvedimento di acquisizione Ordinanza n. 18/2009;
3. Il Comune di Marineo corrisponderà inoltre al sig. Barbaccia Giosafat la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di rimborso dell'acconto già pagato dal Barbaccia al C.T.U.
4. Il Comune di Marineo effettuerà a sua cura e spese il frazionamento della particella n. 144 del foglio 13 al fine di estrapolare l'area su cui insiste la stradella di accesso alla discarica;
5. Il sig. Barbaccia dichiara essere sua esclusiva proprietà in forza di cessione da parte del demanio regionale;
6. L'atto di cessione sarà stipulato in via amministrativa subito dopo il frazionamento di cui al punto 4, e comunque entro il termine del 30/09/2012 con spese a totale carico del Comune di Marineo comprese le spese per la registrazione e trascrizione dell'atto.
7. Nell'atto di cessione dovrà essere costituita servitù di passaggio anche con automezzi a favore del sig. Barbaccia per l'accesso dello stesso ai fondi limitrofi di sua proprietà.
8. Il Comune di Marineo si obbliga a provvedere al pagamento del saldo del C.T.U. conformemente alle disposizioni del T.A.R. di Palermo.
9. Con la stipula dell'atto di cessione volontaria in forma pubblica amministrativa ed il pagamento delle somme suddette di € 30.000,00 e di € 1.500,00 le parti riterranno definitivamente cessata ogni materia del contendere in relazione alla vicenda di che trattasi con integrale compensazione delle spese legali.

Letto approvato e sottoscritto.